



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Comune di Nemi (RM)

Legale rappresentante pro-tempore
comunedinemi@pec.it

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma

ITL.Roma@pec.ispettorato.gov.it

e p.c. Prefetto di Roma

FP CGIL

Segreteria territoriale Roma e Lazio
fpcgilromalazio@pec.it

CISL FP

Segreteria territoriale Roma e Rieti
cislfpromacapitalerieti@pec.it

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

NOTIFICA VIA PEC

Pos. n. 1/2019

Settore: RAL

Comunico che la Commissione, nella seduta del 13 febbraio 2020, su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof.ssa Orsola Razzolini, ha adottato la seguente delibera:

Delibera n. 20/ 29

LA COMMISSIONE

con riferimento alla trasmissione, da parte della Prefettura di Roma, del verbale dell'11 novembre 2019 relativo allo svolgimento delle procedure di raffreddamento ex art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, tra il Comune di Nemi e le Segreterie territoriali di Roma e Lazio delle Organizzazioni sindacali FP CGIL e CISL FP dal quale emerge la mancata presenza dell'Amministrazione al tavolo di conciliazione convocato dal Prefetto di Roma, nonostante la regolare convocazione:

PREMESSO CHE

con nota del 25 ottobre 2019, le Segreterie territoriali di Roma e Lazio delle Organizzazioni sindacali FP CGIL e CISL FP chiedevano al Prefetto di Roma l'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, al fine di individuare una possibile soluzione alle *"gravi problematiche del personale del Comune di Nemi legate alla mancanza totale di relazioni sindacali"*;

con nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 404504, la Prefettura di Roma convocava un'apposita riunione per il giorno 4 novembre, alle ore 10:30;

con nota del 31 ottobre 2019, prot. n. 10750, il Comune di Nemi comunicava al Prefetto di Roma di non poter *"partecipare alla riunione convocata per il 4.11 p.v. per esperire il tentativo di conciliazione, in quanto la sede di segreteria è attualmente vacante e il Segretario Comunale in qualità anche di Responsabile del settore del personale e della materia in argomento è nominato a scavalco"*;

per tali motivi, la Prefettura differiva l'incontro all'11 novembre 2019, alle ore 10.30, dandone comunicazione alle parti sociali;

con nota dell'11 novembre 2019, prot. n. 17446, la Prefettura di Roma trasmetteva alla Commissione di garanzia, alle Organizzazioni sindacali richiedenti e al Comune di Nemi il resoconto del tentativo di conciliazione nel quale si rileva che *"durante la riunione del 4 novembre u.s. era emersa l'assenza del Comune di Nemi. La Prefettura, dopo aver richiamato la chiara posizione espressa sul punto dalla Commissione di Garanzia su identico caso nel 2018, e dopo aver attestato la disponibilità delle sigle, al fine di consentire nuovamente al Comune di adempiere all'obbligo di presenziare al tentativo di conciliazione, aveva convocato una nuova riunione per la data odierna. Tuttavia il Comune di Nemi, benché ritualmente convocato a mezzo PEC, alle ore 11.00 non risulta presente e non si attestano, al momento, comunicazioni in merito. Tanto premesso si chiede alla Commissione di Garanzia di adottare gli atti di competenza"*;

la procedura di raffreddamento e di conciliazione ex art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 si è quindi conclusa con esito negativo, attesa l'assenza dell'Amministrazione;

con delibera n. 19/396, del 17 dicembre 2019, la Commissione ha disposto l'apertura del procedimento di valutazione ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4 *quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti del Comune di Nemi, in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*, per la seguente violazione: **"mancato espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione"**, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificato dalla legge n. 83 del 2000, nonché dell'art. 7, dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo i quali le parti hanno l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, presso la competente Prefettura, prima della proclamazione dello sciopero";

nel corso di tale procedimento di valutazione, il Comune di Nemi non ha presentato osservazioni né, tantomeno, ha chiesto di essere sentita in audizione, omettendo anche di comunicare, ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione, il nominativo, la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale del proprio legale rappresentante *pro-tempore*;

CONSIDERATO CHE

l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 1990 e successive modificazioni prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione da esperirsi prima della proclamazione di uno sciopero siano "obbligatorie per entrambe le parti";

già il tenore letterale delle citate norme lascia intendere che l'Amministrazione abbia l'obbligo di aderire alla convocazione promossa da un'organizzazione sindacale che richieda un incontro dinanzi al Prefetto territorialmente competente per l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione;

detto obbligo, peraltro, è naturalmente sotteso alla logica ispiratrice delle norme in oggetto, considerato che l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione è finalizzato a verificare la possibilità di evitare un'azione di sciopero, e che la mancata adesione all'invito a un incontro per tentare la conciliazione della controversia non può non determinare l'aggravamento del conflitto in corso;

secondo il consolidato orientamento della Commissione di Garanzia, tale comportamento può essere oggetto di valutazione dell'Autorità ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art.4, comma 4, della citata legge (cfr. delibera n. 01/3 del 1.02.2001 e delibera n. 04/483 del 6.05.2004);

del resto, le modifiche alla legge n. 146 del 1990, introdotte dalla legge n. 83 del 2000, hanno manifestamente inteso rafforzare il criterio delle simmetriche responsabilità delle parti in conflitto, demandando alla Commissione di Garanzia la valutazione *ex art. 4, comma 4, della citata legge* di comportamenti aziendali precedentemente esclusi dalla sua competenza;

non v'è dubbio, pertanto, che il datore di lavoro sia tenuto a non vanificare la lettera e lo spirito delle disposizioni di legge e pattizie in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione e, dunque, abbia l'obbligo di aderire all'invito dell'Autorità di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni a seguito di esplicita richiesta sindacale o, quanto meno, di giustificare la mancata adesione a detto invito;

peraltro, in un'analogia circostanza, la Commissione di garanzia, con nota prot. n. 8062 del 7 giugno 2018, aveva già rammentato al Comune di Nemi l'obbligo di aderire all'invito dell'Autorità di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 o, quanto meno, di giustificare la propria assenza tempestivamente, avvertendolo che in caso di futuri e ulteriori inadempimenti questa Commissione avrebbe dovuto procedere alla valutazione del comportamento dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento del Comune di Nemi, per la violazione contestata in sede di apertura del procedimento di valutazione, relativamente alla mancata partecipazione alle procedure di raffreddamento e conciliazione presso la Prefettura di Roma;

DELIBERA

in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento di valutazione, l'irrogazione

di una sanzione pecuniaria per l'ammontare economico complessivo di € 7.000,00 (settemila/00), nei confronti del Comune di Nemi, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con ogni conseguenza di legge;

INVITA

l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, apposita ordinanza-ingiunzione entro 30 giorni dal ricevimento della presente delibera ed a trasmettere alla Commissione la predetta ordinanza, comunicando, altresì, l'avvenuta esecuzione della stessa;

AVVERTE ALTRESI'

che, avverso la presente delibera, è ammesso il ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 *bis*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei termini di prescrizione;

DISPONE


la notifica della presente delibera al Comune di Nemi, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, all'indirizzo pec tratto dall'elenco presso l'Indice PA, e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma;


DISPONE INOLTRE

la trasmissione della presente delibera al Prefetto di Roma, alle Segreterie territoriali di Roma e Lazio delle Organizzazioni sindacali FP CGIL e CISL FP, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is oriented horizontally and appears to be a name, possibly starting with 'Antonio'.